



## **STATUTO** **“TICS”**

### **The International Cyber Schools for Lifelong Learning** **“ASSOCIAZIONE CULTURALE”**

#### **Prologo:**

L'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo: della cultura, dell'arte, della formazione, della comunicazione e dell'informazione anche attraverso il partenariato e la collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati nazionali ed internazionali.

L'associazione TICS è quindi un serbatoio di figure professionali in continuo sviluppo e aggiornamento che attraverso la ricerca, la socializzazione e l'autoformazione reciproca basata su una solidarietà attiva e una forte apertura al sociale consente di avere associati che fanno della propria passione per l'informatica e per l'arte un mezzo per migliorare la qualità della vita delle persone, delle imprese e delle istituzioni.

#### **Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri**

[1] Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una Associazione denominata “TICS” - The International Cyber Schools for Lifelong Learning, in breve "TICS" , con sede legale in Senigallia 60019 (AN), Via Marche 43b.

L'associazione TICS per la realizzazione degli scopi associativi può avvalersi di una o più sedi operative fisiche e/o virtuali collocate sia sul territorio nazionale che estero.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.

[2] L'Associazione si connota con i caratteri distintivi di:

- Associazione culturale;
- Associazione di promozione sociale;
- Associazione di formazione extra-scolastica della persona.

[3] L'Associazione:

- è senza fini di lucro (non profit);
- ha carattere solidaristico;
- è apolitica, apartitica, aconfessionale;
- ha carattere internazionale.

#### **Art. 2 - Scopi istituzionali e iniziative per il loro conseguimento.**

[1] L'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo:

- della cultura, dell'arte, della comunicazione e dell'informazione;
- della didattica applicata all'istruzione e alla formazione;
- della socializzazione;
- della ricerca di nuove tecnologie e protocolli digitali;
- del partenariato e della collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- dell'interazione fra Scuola, Mondo del Lavoro, istituzioni pubbliche e private e la Società civile.

[2] A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:

- promozione e assistenza di processi di formazione, corsi, work-shop di ogni livello, progetti in ambito informatico, culturale, editoriale e di comunicazione sia digitale che interpersonale utilizzando sia risorse proprie che tutte le risorse messe a disposizione da enti e istituzioni pubblici e privati italiani, europei e internazionali utili alla formazione degli associati.

- l'attività di formazione e di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente della Scuola, mediante l'uso delle - New Information Technologies, specie di quelle che consentono la formazione e l'aggiornamento a distanza
- l'attività di formazione extra-scolastica della persona, specie nell'ottica della formazione continua (Lifelong Learning);
- l'organizzazione di Seminari, Convegni, Conferenze, Dibattiti, Rassegne, Mostre, Esposizioni, Rappresentazioni, Cineforum, Spettacoli sia on-line che off-line in presenza;
- la creazione di percorsi culturali e di comunicazione per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dell'Associazione TICS;
- l'organizzazione di incontri conviviali e altre manifestazioni di valenza formativa finalizzate al confronto professionale e interpersonale tra gli associati;
- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;
- la creazione ed edizione di materiali didattici a stampa e/o in formato digitale;
- la promozione di "gruppi d'acquisto" per l'acquisizione collettiva di materiali ad uso didattico.

### **Art. 3 - Soci**

[1] Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

[2] Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Comitato Direttivo, il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.

Contro il diniego, l'aspirante Socio può appellarsi al Collegio dei Proviviri.

Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso.

Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea dei Soci comporta la decadenza automatica della qualità di Socio.

La qualità di Socio è personale. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte.

In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

[3] L'esclusione del Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo appellandosi al Collegio dei Proviviri.

### **Art. 4 – Organi Sociali.**

[1] Sono organi dell'Associazione:

- 1) – l'Assemblea dei Soci
- 2) – il Comitato Direttivo
- 3) – il Presidente
- 4) – il Collegio dei Proviviri.

### **Art. 5 - Assemblea dei Soci**

[1] L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.

L'Assemblea dei soci ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le delibere dell'assemblea dei soci vengono assunte con votazione palesi per alzata di mano.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta.  
Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

#### **Art. 6 - Assemblea Ordinaria**

[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro tre (3) mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Comitato Direttivo determina la data, il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno nonché la data l'ora e il luogo di una eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

[2] L'Assemblea ordinaria:

- esamina e delibera la Relazione del Comitato Direttivo;
- esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
- esamina e delibera il Regolamento;
- elegge i membri del Comitato Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- determina l'ammontare della quota associativa.

[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Comitato Direttivo avente maggiore età anagrafica.

La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente.

Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

#### **Art. 7 - Assemblea Straordinaria**

[1] L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicando l'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con la maggioranza dei due terzi di voti.

#### **Art. 8 - Pubblicità degli atti**

[1] Nel Sito Internet dell'Associazione vengono pubblicati:

- gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci;
- le Relazioni del Comitato Direttivo;
- i Rendiconti economici e finanziari;
- i Verbali delle deliberazioni assembleari.

#### **Art. 9 - Comitato Direttivo**

[1] Il Comitato Direttivo è composto da cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni. Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e nomina il Segretario. I membri del Comitato Direttivo restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili.

[2] L'incarico di membro del Comitato Direttivo viene svolto a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

[3] Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:

- propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci;
- Approva le istanze di iscrizione dei nuovi soci;

- persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea de Soci;
- Organizza e determina il calendario delle attività associative;
- Stipula accordi, convenzioni, contratti e quanto altro si renda necessario per il raggiungimento degli scopi associativi con enti, istituzioni, imprese, associazioni sia nazionale che internazionali.
- conferisce ai singoli membri del Comitato Direttivo o ad Associati con particolari competenze, eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso.
- provvede per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario e a redigere la Relazione del Comitato Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica e/o Email, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Comitato Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti.

Delle riunioni del Comitato Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Comitato Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[4] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Comitato Direttivo, i membri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I nuovi membri del Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadranno comunque insieme a quelli in carica all'atto della loro elezione ad inizio mandato.

#### **Art. 10 – Presidente**

[1] Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

[2] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Comitato Direttivo di maggiore età anagrafica.

#### **Art. 11 - Collegio dei Proviviri**

[1] Il Collegio dei Proviviri è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Proviviri restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili.

L'incarico dei membri del Collegio dei Proviviri viene svolto a titolo gratuito.

[2] Al Collegio dei Proviviri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e/o gli Organi dell'Associazione in merito all'attività dell'Associazione stessa.

Il Collegio dei Proviviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Comitato Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.

[3] L'attività del Collegio dei Proviviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.

#### **Art. 12 - Mezzi finanziari e risorse economiche**

[1] Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- beni mobili e immobili;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- sponsorizzazioni;
- prestazioni di servizi e cessioni di beni;
- proventi derivanti da iniziative promozionali;
- attività marginali di carattere commerciale;

- ogni altro tipo di entrate legalmente riconosciute.

#### **Art. 13 - Fondo comune**

[1] Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con esse eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

#### **Art. 14 – Divieti**

[1] Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **Art. 15 – Regolamento**

[1] Il Comitato Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 16 - Anno sociale**

[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 17 – Scioglimento**

[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

[2] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 18 - Norme transitorie**

[1] Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo.

[2] Il primo Comitato Direttivo, il primo Presidente, il primo Collegio dei Probiviri vengono nominati dai Soci Fondatori in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.

[3] L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci Fondatori in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.

#### **Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.